



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 23/11/2021

FATTO

In riferimento ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 29/10/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 5/12/2018, in corrispondenza della 49° rata delle 120 totali, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, e previo richiamo alla decisione del Collegio di Coordinamento 26525/2019, si rivolge a mezzo rappresentante volontario all'Arbitro Bancario Finanziario al quale chiede di accertare il proprio diritto nei confronti della convenuta al rimborso delle commissioni non godute per la somma di euro 505,00, oltre spese di assistenza.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, conferma la stipula in data 29/10/2014 del contratto di finanziamento n°XX60267 da parte della istante rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione. Fa altresì presente che lo stesso è stato estinto anticipatamente in data 31/12/2018.

Con riferimento alla richiesta di ristoro delle commissioni finanziarie segnala che il contratto sottoscritto dal ricorrente contiene il documento SECCI nel quale sono ben evidenziati i costi aventi natura "up front" e quelli aventi natura "recurring".

Più precisamente la natura delle commissioni finanziarie - pari ad euro 853,20 - è indicata in modo assolutamente trasparente al punto 3.1 del SECCI; nello specifico tale costo corrisponde esattamente ai "compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva", che non possono essere retrocessi in conseguenza della loro natura intrinsecamente "up front".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Richiama la lettera inviata ai Collegi ABF del 15.5.2020 nella quale, a seguito della comunicazione di Banca d'Italia n. 1475166 del 4.12.2019, si evidenzia come l'onere restitutorio relativo alle commissioni oggetto del contendere sia riferibile ai "nuovi contratti" (punto a) ed ai "finanziamenti in essere" (punto b), con indiretta, ma non per questo meno univoca, esclusione dei rapporti estinti in epoca antecedente, perimetro in cui rientra la pratica di cui occupa.

Nel contratto in esame inoltre le attività cosiddette "recurring" sono state indicate in modo specifico come spese di riscossione rate (cfr. punto 3.1 del SECCI). Al riguardo segnala che in sede di conteggio estintivo è stato riconosciuto alla ricorrente l'importo di € 122,83, calcolato secondo il criterio pro rata.

Con riferimento alla richiesta di rifusione delle spese legali ritiene che tale istanza non possa trovare accoglimento per la mancata prova degli asseriti costi ed inoltre perché il ricorso all'Arbitro – considerata la natura alternativa del procedimento - non necessita del patrocinio di un difensore.

Alla luce delle suddette argomentazioni ritiene di non dover nulla corrispondere alla ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota parte non maturata degli oneri anticipati in seguito all'estinzione anticipata di un finanziamento mediante cessione del quinto della pensione.

Parte ricorrente chiede altresì il rimborso delle spese di assistenza tecnica per euro 250,00.

La materia è stato oggetto di modifiche; da ultimo l'intervento del legislatore italiano, ovvero alla introduzione dell'art. 11-*octies*, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 ("Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-*sexies* del TUB).

A seguito dell'entrata della precitata norma, il Collegio di Roma rimetteva al Collegio di Coordinamento la questione "se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell'art. 11-*octies* del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella.... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data".

Giova ricordare che la richiamata norma di legge prevede testualmente quanto appresso:

1. (...omissis...) l'articolo 125-*sexies* è sostituito dal seguente:

«Art. 125-*sexies* (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. (omissis)



4. (omissis)

5. (omissis)".

Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre:

“L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 si è pronunciato il Collegio di Coordinamento il quale ha, in particolare, osservato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”.

Sulla scorta di tali premesse, ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella... sentenza Lexitor”, aggiungendo che “ l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti.... In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”.

Ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

“In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014.

Tanto premesso, venendo dunque al merito della fattispecie, osserva il Collegio che risulta integralmente versata in atti la documentazione contrattuale e che la ricorrente ha chiesto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

il rimborso delle commissioni finanziarie non maturate le quali, sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi sono qualificabili come “recurring”, in ragione dell’ambiguità, contraddittorietà e opacità della relativa clausola; il Collegio di Napoli ha ritenuto che tale opacità permane anche quando – come nel caso di specie - l’intero importo addebitato risulta riferito a una sola delle attività remunerate, ovvero quella di “promozione e collocamento della rete distributiva”.

Per queste ragioni sono dovute in retrocessione le seguenti somme:

commissioni finanziarie $853,20 : 120 \times 72 =$ euro 504,81 (somma che il Collegio arrotonda ad euro 505,00).

La domanda di rifusione delle spese di assistenza tecnica viene rigettata, atteso il carattere ripetitivo e seriale della questione.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo di € 505,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO